

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-509 del 04/02/2022
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n.152/2006, alla gestione dell'IMPIANTO MOBILE prodotto da CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2022-538 del 04/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## **Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V - L. 13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n.152/2006, alla gestione dell'IMPIANTO MOBILE prodotto da CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI**

- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art. 183 c. 1 lett. b-ter dello stesso decreto, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020), avviati allo smaltimento, in regime di privata;

- il D.M. n. 69 del 28.03.2018 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

## **VISTI**

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito

- del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL, avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 177, finalizzata alla gestione dell'IMPIANTO MOBILE di triturazione prodotto da CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238), per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2 (granulato di conglomerato bituminoso) e c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (aggregati riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione e affini, aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento);

**CONSIDERATO** che l'impianto è costituito da una macchina autonoma cingolata motorizzata che si compone delle seguenti unità:

- Unità di frantumazione cingolata;
- Trasportatore a nastro;
- Motore Diesel CAT C7.1 225 kW (Stage 5);
- Sovrasponde H=500 L=700 (sono due sponde che si montano sulla tramoggia per incrementarne la capacità);
- Sistema di pesatura elettronico e controllo satellitare;

Il ciclo produttivo, in sintesi, è articolato nella seguenti fasi:

- alimentazione alla tramoggia dotata di un sistema di abbattimento polveri integrato;
- frantumazione nella pezzatura desiderata nell'unità corrispondente
- deferrizzazione con magnete integrato, per eventuale separazione del ferro contenuto nel rifiuto;
- accumulo temporaneo dell'inerte prodotto e dei rifiuti derivanti dalle operazioni di frantumazione/selezione;

**VISTO** che l'istanza presentata non è da assoggettare alle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A.;

**VISTO** che, con nota PGRN/126602 del 12.08.2021, il responsabile del procedimento ha

convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 15/2021 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Provincia di Rimini, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;

**DATO ATTO** che la Conferenza n. 15/2021, riunitasi il 21.09.2021 e il cui verbale è allegato al presente Provvedimento, quale Allegato "A", ha ammesso l'inoltro di documentazione integrativa e, fatta salva la valutazione positiva della stessa da parte di ARPAE e dell'AUSL, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

**VISTO** che la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza è stata trasmessa dall'interessato il 26.11.2021, e che la stessa è stata valutata positivamente da ARPAE e dall'AUSL;

**VISTA** la nota fatta pervenire dall'interessato il 03.02.2022 concernente la rettifica di alcuni refusi, volta a escludere dalla richiesta presentata, il codice EER 101311 e le operazioni R13 e R12, ripresentando le schede tecniche EoW corrette;

**VISTA** l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;

**VISTO** il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

**VISTO** che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2. e 3. di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- i. comma 2: rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso, disciplinati dal D.M. n. 69 del 28.03.2018, per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;

- ii. comma 3: rifiuti derivanti da operazioni di demolizione e costruzione e da attività di scavo, (avviati alla produzione di: aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e rifiuti affini - aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento), previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologie 7.1 e 7.2 di cui all'All.1, suball. 1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, che cessano la qualifica di rifiuto al termine dell'attività di recupero, all'interno del ciclo produttivo presso l'impianto in oggetto;

**RITENUTO** che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184 ter, siano garantiti rispettivamente per gli EoW di cui al comma 2 soprarichiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 69 del 28.03.2018 e per gli EoW di cui al comma 3, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C2;

**DATO ATTO** che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP, e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

**VISTO** che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Relazione tecnica	02.08.2021	/
2	Elaborato "3.1 schede rifiuti cams"	02.08.2021	/
3	Elaborato "Configurazione tipo dell'impianto mobile"	02.08.2021	1:200 1:100
4	Dichiarazione di conformità CE	02.08.2021	/
5	Nota integrativa pervenuta con prot. n. PG/2022/182158	26.11.2021	/
6	Schede tecniche EoW	03.02.2022	/
7	Nota di chiarimento prot. n. PG/2022/17614	03.02.2022	/

**ACQUISITI** agli atti:

- la nota PG/185740 del 02.12.2021 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota non ostativa, prot. n. 16415 del 01.09.2021 della Provincia di Rimini;
- la nota prot. n. 11429 del 24.08.2021 con la quale il Comando Prov.le di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2021; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 06.07.2021 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL ed avente scadenza il 02.07.2022;

**PRESO ATTO** che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 402,00;

**RITENUTO**, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio di autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

**DISPONE**

1. di rilasciare l'AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta **ECO DEMOLIZIONI SRL**, avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 177, finalizzata alla gestione dell'**IMPIANTO MOBILE prodotto da CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238)**, per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con produzione di End of Waste ex art. 184-ter c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. che la ditta presenti, prima dell'inizio dell'attività, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di **€ 250.000,00** (importo previsto per impianti mobili di recupero di rifiuti inerti), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data	scala
1	Relazione tecnica	02.08.2021	/
2	Elaborato "3.1 schede rifiuti cams"	02.08.2021	/
3	Elaborato "Configurazione tipo dell'impianto mobile"	02.08.2021	1:200 1:100
4	Dichiarazione di conformità CE	02.08.2021	/
5	Nota integrativa pervenuta con prot. n. PG/2022/182158	26.11.2021	/
6	Schede tecniche EoW	03.02.2022	/
7	Nota di chiarimento prot. n. PG/2022/17614	03.02.2022	/

4. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 15 del 21.09.2021), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegato A**;
5. di dare atto che la planimetria dell'impianto è allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B**, e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al **04.02.2032**;

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:**

8. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

<b>Codice rifiuto EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazione consentita R5</b>
<b>010408</b>	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x
<b>010413</b>	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x
<b>170101</b>	cemento	x
<b>170102</b>	mattoni	x
<b>170103</b>	mattonelle e ceramiche	x
<b>170107</b>	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	x
<b>170302</b>	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x
<b>170802</b>	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x
<b>170904</b>	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x
<b>200301</b>	rifiuti urbani non differenziati	x
<b>200399</b>	rifiuti urbani non specificati altrimenti - solo se inerti provenienti da territori colpiti da calamità e gestiti in situazione di emergenza sulla base di specifiche norme o ordinanze <sup>(1)</sup> .	x

<sup>(1)</sup> rifiuti così classificati ad esempio in base ad Ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (GU Serie Generale n.206 del 03/09/2016)

9. di ammettere alle operazioni di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **486.000 tons./a**;

**Produzione EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006:**

10. di individuare negli allegati sotto riportati i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- **Allegato C1** (tip. 7.1 e 7.2 D.M. 05.02.1998) - *produzione di aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e rifiuti affini*;
  - **Allegato C2** (tip. 7.1 D.M. 05.02.1998) - *produzione di aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento*;
11. che ogni lotto di materiale prodotto EoW è dichiarato conforme, attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
12. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere resa con le indicazioni riportate all'**Allegato D** del Provvedimento e dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle norme tecniche di riferimento applicabili, di materiale prodotto EoW secondo le specifiche di cui agli allegati C1 e C2 al presente Provvedimento;
13. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti EoW ai criteri di cui al punto 10., deve essere attivo ed operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati depositati agli atti, e negli Allegati C1 e C2. Il sistema di gestione dovrà sempre mantenere le specificità dichiarate ed ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con le eventuali non conformità, le attività di formazione/aggiornamento professionale del personale nonché le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate per la loro risoluzione;
14. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, come specificato nel sistema di gestione, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 11. e 12.;
15. che il materiale in uscita dall'impianto che cessa la qualifica di rifiuto, per conseguire le caratteristiche di idoneità all'utilizzo come aggregato riciclato, non deve necessitare di ulteriori operazioni di lavorazione con ulteriori gruppi/impianti di frantumazione/vagliatura;

**Produzione EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n. 69 del 28.03.2018 - granulato di conglomerato bituminoso):**

16. che, con riferimento alla produzione di “granulato di conglomerato bituminoso”, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
17. che il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite **dichiarazione di conformità**, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
18. che, relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018 limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998 limitatamente alle norme tecniche di cui all'Allegato 5;
19. che, qualora non sussistano le condizioni di cui al punto precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

**Altre disposizioni generali**

20. di vincolare l'autorizzazione alle seguenti particolari prescrizioni:
  - a) l'impianto mobile deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per l'apposizione di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano gli estremi del presente provvedimento;
  - b) la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile come previsto nel Manuale d'uso operativo;
  - c) alla comunicazione di cui all'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs.152/2006, dovrà essere allegata, in stralcio, la valutazione del rischio chimico, redatta dalla ditta nell'ambito del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al trattamento di materiali di scavo costituiti da materiale sabbioso;
  - d) nella comunicazione di cui alla precedente lettera c)., nel caso debba essere inoltrata all'Amministrazione scrivente, dovranno essere riportati anche:
    - quantitativi presunti dei rifiuti da trattare;

- quantitativi presunti dei rifiuti prodotti da smaltire/recuperare, eventualmente derivanti dalle operazioni di trattamento, con indicazione dei siti di smaltimento/recupero;
  - planimetria dell'area d'intervento, con indicazione degli eventuali depositi/stoccaggi di rifiuti prodotti;
  - data di inizio e fine della campagna;
- e) qualora il mezzo mobile svolga campagne di attività presso impianti ubicati nella Provincia di Rimini, già autorizzati ai sensi dell'art. 208, ovvero che abbiano presentato comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, abilitati alle operazioni di recupero oggetto della presente autorizzazione e per le medesime tipologie di rifiuti, si considera già assolto l'obbligo di comunicazione preventiva prevista dall'art. 208 c. 15 del D.Lgs. n. 152/2006. In tal caso l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle autorizzazioni emesse, ovvero delle comunicazioni inoltrate e con l'osservanza di tutte le prescrizioni eventualmente dettate per la gestione dei predetti impianti;
- f) nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni
- le eventuali emissioni di polveri a causa della consistenza del rifiuto trattato, saranno abbattute mediante idoneo impianto mobile di nebulizzazione;
  - l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico sfruttando i cumuli stessi come barriera;
  - nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
  - il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
  - la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi
  - dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti EoW;
  - dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
  - i rifiuti, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di

cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;

- è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;

**21.** di rammentare:

- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio;
- b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- c. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- d. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

**22.** di rammentare che eventuali modifiche impiantistiche e/o gestionali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;

**23.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;

**24.** di comunicare il presente provvedimento il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

**25.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;

**26.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;

**27.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

**28.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

**29.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**